



# COMUNE DI GIOIA TAURO

## Provincia di Reggio Calabria

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 12

Oggetto: Costituzione Consiglio Tributario ed approvazione regolamento.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 16, 30 nell' aula delle adunanze, sita a Gioia Tauro in Via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, il Commissario Straordinario Pref. Raffaele Ruberto, nominato con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 37872/Area II del 07/05/2014, con l' assistenza del Segretario Generale Dr. Giuseppe Corrado, ha adottato la seguente deliberazione, su proposta del Responsabile del II° Settore D.ssa Valentina Guglielmo ha curato l'istruttoria della pratica

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

**Sulla regolarità tecnica: Favorevole**

Li, 28/01/2015

Il Responsabile del II° Settore  
D.ssa Valentina Guglielmo

**Sulla regolarità contabile:=====**

Li, =====

Il Responsabile del Settore Finanziario  
=====

**ATTESTAZIONE resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 267/2000:**

Si attesta la registrazione dell'impegno di spesa prevista nel presente atto e la conseguenziale copertura finanziaria.

Li =====

Il Responsabile del Settore Finanziario  
=====

**Il Responsabile Apicale del II Settore sottopone al Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) la seguente**

**PROPOSTA**

**Oggetto: Istituzione Consiglio Tributario ed approvazione Regolamento.**

**Premesso** che tra gli obiettivi assegnati al Responsabile Apicale del II° Settore con decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 12.06.2014 e successivamente rinnovati con decreto del Commissario Straordinario n. 48 del 30.12.2014 rientra anche l'istituzione del Consiglio Tributario;

**Premesso che:**

- la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;
- in particolare, l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati;
- successivamente, l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10, dispone l'ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- infine, l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax".

**Considerato che:**

- la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:
  - a. l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;

- b. l'articolo 30 prevede che "con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative" ai Consigli tributari; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;
  - c. l'articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l'articolo 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso.
- il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'articolo 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli enti locali;
  - il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni»;
  - l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

**Visto** che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;
- urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali;
- residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengono l'effettivo domicilio nel comune;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

**Ricordato** che il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

- dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
- dell'articolo 83, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza».

**Ritenuto** che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere:

- la partecipazione al Consiglio tributario di personale degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007;
- di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di istituire il Consiglio Tributario del Comune di Gioia Tauro;
- 2) di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'adozione della determinazione di nomina dei componenti come da regolamento;
- 4) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di pubblicare, ai sensi di Legge, la presente delibera all'Albo Pretorio;

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale**

Vista la sopracitata proposta di deliberazione;

Ritenuto di poterla adottare riconoscendone il contenuto;  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) di istituire il Consiglio Tributario del Comune di Gioia Tauro;
- 2) di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Tributario;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'adozione della determinazione di nomina dei componenti come da regolamento;
- 4) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di pubblicare, ai sensi di Legge, la presente delibera all'Albo Pretorio;

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

## COMUNE DI GIOIA TAURO

### INDICE

#### **CAPO I - Istituzione e funzioni del Consiglio Tributario**

- Articolo 1 - Istituzione del Consiglio Tributario
- Articolo 2 - Funzioni del Consiglio Tributario
- Articolo 3 - Altri compiti attribuiti al Consiglio Tributario
- Articolo 4 - Controllo degli accertamenti da notificare

#### **CAPO II – Struttura e articolazione del Consiglio Tributario**

- Articolo 5 - Composizione del Consiglio Tributario e criteri di nomina
- Articolo 6 - Nomina del presidente e delle altre figure di rilievo del Consiglio Tributario
- Articolo 7 - Decadenza dalla carica
- Articolo 8 - Requisiti ed incompatibilità

#### **CAPO III - Funzionamento del Consiglio Tributario**

- Articolo 9 - Convocazione del Consiglio tributario
- Articolo 10 - Validità delle sedute del Consiglio Tributario
- Articolo 11 - Obblighi dei consiglieri
- Articolo 12 - Modifiche al regolamento
- Articolo 13 - Norme transitorie

#### **CAPO I Istituzione e funzioni del Consiglio Tributario**

##### **Articolo 1 Istituzione del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario del Comune di GIOIA TAURO , è istituito tramite approvazione del presente regolamento con apposita delibera da parte del Commissario Straordinario.
2. La sede di detto organo è posta presso la sede comunale.

##### **Articolo 2 Funzioni del Consiglio Tributario**

1. Compito principale del Consiglio Tributario è fornire indicazioni in ordine alle segnalazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, all'I.N.P.S. e ad altri enti eventualmente individuati al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva, sulla scorta delle disposizioni dettate dall'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. nonché quelle introdotte dall'art. 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e s.m.i..
2. In particolare raccoglie dati e notizie dai quali emerge la capacità contributiva dei soggetti che hanno residenza nel territorio comunale, utili al competente ufficio comunale per fornire le "segnalazioni qualificate" da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio Tributario assume il ruolo di organo consultivo nell'ambito delle attività di verifica e di accertamento svolte dai competenti uffici comunali sia in maniera autonoma, sia in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, così come disciplinato dalle disposizioni normative sopra richiamate e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Consiglio Tributario provvede anche ad esaminare le copie delle dichiarazioni messe a disposizione del Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente ai soggetti residenti nel territorio comunale.
5. I pareri espressi dal Consiglio tributario riguardano l'attività di controllo fiscale e contributivo dell'ente comunale che può essere svolta autonomamente dagli uffici comunali, con le modalità previste dalla normativa vigente.

##### **Articolo 3 Altri compiti attribuiti al Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio volte ad individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto.
2. Il Consiglio Tributario può esprimere pareri relativamente all'accertamento delle entrate erariali e dei contributi oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'ente comunale.

3. Il Consiglio Tributario può esprimere pareri, in ambito tributario, formulando pareri, osservazioni, suggerimenti su qualsiasi questione di natura tributaria e contributiva. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio Tributario può richiedere dati e notizie agli uffici comunali che hanno l'obbligo di rispondere.
4. E' facoltà del Consiglio Tributario proporre all'Amministrazione comunale eventuali iniziative tese alla promozione di una migliore correttezza fiscale da parte dei cittadini.
5. Il Consiglio Tributario presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

#### **Articolo 4 Controllo degli accertamenti da notificare**

1. Nell'ipotesi in cui gli uffici dell'Agenzia delle Entrate provvedano a trasmettere al Comune le segnalazioni relative ad avvisi di accertamento pronti per essere notificati al contribuente, gli uffici competenti dell'ente locale, possono integrare la documentazione a loro sottoposta, mediante fatti o altri elementi in grado di provare l'esistenza di una maggior capacità reddituale del contribuente.
2. Nei casi contemplati al comma precedente, il Consiglio Tributario può essere interpellato al fine di acquisire un parere in ordine all'opportunità di effettuare l'integrazione proposta dall'ufficio comunale.
3. Il Consiglio Tributario deve far pervenire, entro 30 giorni dalla data di trasmissione di cui al comma precedente, al competente ufficio comunale, il proprio motivato parere in ordine alla proposta di aumento dell'imponibile dell'accertamento esaminato.
4. I dati, i fatti e gli elementi posti a base del parere dovranno essere forniti di ogni idonea documentazione atta a comprovarli.
5. Le segnalazioni predisposte dal competente ufficio comunale, per le quali è stato acquisito il parere definitivo del Consiglio Tributario, sono comunicate agli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dello stesso ufficio comunale, con le modalità dettate dalla normativa vigente.

### **CAPO II Struttura e composizione del Consiglio Tributario**

#### **Articolo 5 Composizione del Consiglio tributario, criteri di nomina e durata dell'incarico**

1. Il Consiglio Tributario del Comune di GIOIA TAURO si compone di n. 5 membri, per l'adempimento delle proprie funzioni.
2. I componenti sono individuati con apposita determinazione fra il personale dipendente in P.O. del Comune di GIOIA TAURO in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8, ed è assicurata la presenza femminile ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, fatti salvi casi di oggettiva difficoltà a reperire tale componente. Gli stessi saranno nominati previa individuazione all'interno dei vari Settori da : segretario generale, responsabile dell'ufficio tributi, responsabile di polizia municipale, responsabile urbanistica-edilizia, responsabile degli affari generali, responsabile ufficio commercio e responsabile anagrafe.
3. I componenti durano in carica per un triennio fatta salva, per il solo personale dipendente con responsabilità apicale, la minore durata dell'incarico conferito con decreto sindacale.

#### **Articolo 6 Nomina del presidente e delle altre figure di rilievo del Consiglio Tributario.**

1. I membri del Consiglio Tributario designano, a maggioranza di voti dei componenti, un presidente ed un vice presidente.
2. Al presidente spetta il compito di presiedere le sedute, la cui convocazione deve essere comunicata ai membri almeno 5 (cinque) giorni prima. In caso di assenza del presidente detti compiti sono svolti al vice- presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

#### **Articolo 7 Decadenza dalla carica**

1. E' causa di decadenza dall'incarico la violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

#### **Articolo 8 Requisiti ed incompatibilità**

1. I componenti del Consiglio Tributario devono possedere i seguenti requisiti obbligatori: a. godere dei diritti civili e politici b. risiedere nel territorio del Comune di GIOIA TAURO da almeno 2 anni.
2. Non possono essere membri del Consiglio Tributario i seguenti soggetti: - i parlamentari, - i consiglieri regionali, - i consiglieri provinciali, - i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, - le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie, sia professionalmente che come funzionari o dipendenti di associazioni di categoria, - le persone condannate per reati fiscali o soggette a provvedimenti per i medesimi reati.

## CAPO III Funzionamento del Consiglio Tributario

### Articolo 9 Convocazione del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario viene convocato dal Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, indicando, oltre alla data ed all'ora della riunione, l'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza motivata il termine è ridotto a 2 (due) giorni.
3. La convocazione può essere promossa anche da richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio tributario.

### Articolo 10 Validità delle sedute del Consiglio Tributario.

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Tributario occorre la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio tributario.
2. Alle sedute possono presenziare solamente i componenti facenti parte del Consiglio Tributario.
3. Il Consiglio tributario delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario che verrà designato di volta in volta.
5. Il verbale previsto al precedente comma deve essere firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

### Articolo 11 Obblighi dei consiglieri

1. I componenti del Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, in relazione a tutte le notizie raccolte e alle attività che vengono programmate svolte dall'organo. Pertanto, nessun documento d'ufficio o copia di esso, che sia stato visionato dal Consiglio Tributario, potrà essere consegnato ai membri del consiglio per essere utilizzato al di fuori dei lavori dell'organo tributario.
2. La violazione del segreto d'ufficio importa tutte le conseguenze di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.
3. Nell'ipotesi in cui al Consiglio Tributario vengano sottoposte ad esame situazioni fiscali relative ad un membro del Consiglio Tributario o ad una persona con rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con uno dei membri, quest'ultimo non può presenziare a dette sedute. Di tale ipotesi di incompatibilità dovrà farsi espressa dichiarazione fin dalla costituzione della seduta.
4. Il divieto di cui al precedente comma si applica anche ai casi in cui il Consiglio Tributario debba esaminare situazioni relative a contribuenti che abbiano un rapporto di credito o debito nei confronti di un membro del Consiglio stesso.
5. La partecipazione alle sedute del Consiglio Tributario è gratuita.

### Articolo 12 Modifiche al presente regolamento

1. Le modifiche che dovessero rendersi necessarie al presente regolamento, verranno approvate dal Consiglio Comunale che, per tale intervento, può preventivamente chiedere parere al Consiglio Tributario.

### Articolo 13 Norme transitorie

1. La prima convocazione del Consiglio Tributario è promossa dal segretario generale.
2. Nel caso indicato al primo comma funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età, mentre viene assegnato al Segretario Comunale il compito di verbalizzare la seduta.

Il sopra esteso verbale di deliberazione Commissario Straordinario n. 12 del 28/01/2015 viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PREF. RAFFAELE RUBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DR. GIUSEPPE CORRADO

Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L. n. 267, della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno.....10 FEB. 2015..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  
VINCENZO PALUMBO

IL RESPONSABILE 1° SETTORE  
ANTONIO PISANO

Lì, .....

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 ( quindici) giorni consecutivi ai sensi dell' art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal.....al.....
- 
- E' divenuta esecutiva in data ..... perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- E' divenuta esecutiva in data ....., perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, .....

**Il presente atto è copia conforme all'originale** documento esistente agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carta libera / in carta resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, .....